



## Sentenza n. 79 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta

*decisione del 23 febbraio 2022, deposito del 28 marzo 2022*

*comunicato stampa del 28 marzo 2022*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 143 del 2021*

#### **parole chiave:**

ADOZIONE – PARENTI DELL'ADOTTANTE – UGUAGLIANZA – INTERESSE DEL MINORE – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

#### **disposizioni impugnate:**

- Art. 55 della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#)
- art. 300 del [Codice civile](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 31 e 117, primo comma, della [Costituzione](#), quest'ultimo in relazione all'art. 8 della [CEDU](#)

#### **dispositivo:**

illegittimità costituzionale parziale

Con ordinanza del 26 luglio 2021, il Tribunale ordinario per i minorenni dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, comma 2, del Codice civile, stabilisce che "l'adozione in casi particolari" non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

Nel giudizio *a quo*, M. M., unitosi in matrimonio all'estero con S. V., ha conseguito la trascrizione in Italia del relativo atto come unione civile. Successivamente egli ha condiviso, insieme al partner, un percorso di fecondazione assistita, effettuato sempre all'estero, che si è concluso con la nascita di M. V. E., legata biologicamente a S. V.; M. M. ha quindi chiesto al giudice dei minori la possibilità di adottare M. V. E. **Il giudice a quo afferma di poter accogliere la domanda di adozione, ma non la richiesta di riconoscimento dei rapporti civili della minore con i parenti del ricorrente.** La normativa impugnata, infatti, ostacola tale riconoscimento.

Nel procedere a sollevare questioni di legittimità costituzionale il giudice rimettente, constatata la rilevanza delle disposizioni impugnate nel giudizio, motiva la loro non manifesta infondatezza. In particolare, egli osserva che l'esclusione, nella disciplina dell'adozione in casi particolari, dei rapporti civili fra l'adottato e i parenti dell'adottante arrecherebbe un vulnus agli artt. 3 e 31 Cost., in quanto contrasterebbe con il principio di parità di trattamento di tutti i figli, nati all'interno o fuori dal matrimonio e adottivi. Inoltre, la norma censurata violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in

riferimento all'art 8 CEDU, dato che verrebbe impedito al minore di godere pienamente della propria "vita privata e familiare".

Nel giudizio costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero infondate le questioni di legittimità costituzionale. Oltre ad alcune eccezioni di ammissibilità, **l'Avvocatura dello Stato evidenzia come l'ordinamento giuridico vigente sia incentrato su due diversi modelli di adozione, tra di loro non omologabili.** L'adozione piena e legittimante che presuppone «lo stato di abbandono del minore e comporta la recisione di qualunque legame tra la famiglia di origine e l'adottato». Al contrario nell'adozione in casi particolari l'adottato «conserva i legami con la famiglia d'origine e, allo stesso tempo, non comporta l'ingresso del primo nella famiglia dell'adottante». Viene osservato, inoltre, che l'adozione piena è consentita «alle sole coppie coniugate e non anche alle coppie unite civilmente», mentre l'accesso all'adozione in casi particolari è permesso anche a persone non coniugate e a coppie unite civilmente; infine, viene evidenziato come il minore oggetto del procedimento è stato concepito tramite il ricorso alla surrogazione di maternità: pratica vietata e sanzionata penalmente nel nostro ordinamento. L'insieme di questi fattori renderebbe ragionevole la disciplina differenziata della parentela che caratterizza i due regimi adottivi.

La Corte costituzionale, superate le eccezioni di inammissibilità prospettate dall'avvocatura generale dello Stato, procede ad esaminare il merito della questione. Dopo aver richiamato i tratti distintivi dell'adozione in casi particolari e l'evoluzione giurisprudenziale che, condividendo un approccio basato "sull'interesse del minore", ha progressivamente esteso i casi in cui è possibile farvi ricorso. **la Corte giudica fondate le questioni di legittimità costituzionale.**

La Corte, inizialmente, valuta se il diniego di relazioni familiari tra l'adottato e i parenti dell'adottante determini, in contrasto con gli artt. 3 e 31 Cost., un trattamento discriminatorio del minore adottato rispetto all'unicità dello status di figlio e alla condizione giuridica del minore. In questo senso, **il quadro normativo rende palese che seppur il minore adottato possedga lo status di figlio, egli venga privato del riconoscimento giuridico della sua appartenenza proprio a quell'ambiente familiare, che il giudice è chiamato a valutare, al fine di deliberare in merito all'adozione. In particolare, al minore adottato in casi particolari sarebbero negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottivo.** In questo senso, la scelta di regolare l'adozione del minore in casi particolari con gli stessi criteri con cui è regolata l'adozione del maggiore d'età è chiaramente irragionevole e capace di danneggiare la crescita e la stabilità dell'adottato. La norma censurata, infatti, **priva il minore della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali,** viene inoltre lesa la sua identità in relazione al mancato inserimento familiare del genitore adottivo.

Per la Corte, l'aggiunta dei legami familiari accomunati dallo stipite da cui deriva il genitore adottivo, a quelli accomunati dallo stipite da cui discende il genitore biologico, non è che la naturale conseguenza di un tipo di adozione che può pronunciarsi anche in presenza dei genitori biologici. Tali osservazioni sono coerenti con l'evoluzione della giurisprudenza in materia fatta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La quale, nell'intervenire in riferimento alla posizione dei minori nati a seguito del ricorso alla tecnica della surrogazione di maternità, ha sancito che ove emerga l'esigenza di tutelare l'interesse del minore a preservare un legame che *de facto* si sia venuto a consolidare con il genitore d'intenzione **debba essere riconosciuto tale rapporto di filiazione.** Gli Stati membri, pur restando liberi di individuare l'istituto più consono a garantire la tutela del minore, nel bilanciamento con le varie esigenze implicate, incontrano nondimeno un limite al loro margine di apprezzamento **nella condizione che le modalità previste dal diritto interno garantiscano l'effettività e la celerità della sua messa in opera, conformemente all'interesse superiore del bambino.**

In conclusione, la Corte, accogliendo le censure mosse dal rimettente, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del Codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

*Stefano Bargiacchi*